



cipal

Consorzio
Intercomunale
per un Piano
di Sviluppo
dell'Alta Lomellina

Largo Marconi n. 8 - 27024 CILAVEGNA
Tel. 0384/571692

CONVENZIONE E STATUTO

CONVENZIONE

Stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267

ART. 1

Partecipazione al consorzio

1. I Comuni di CERETTO, CERGNAGO, COZZO, PARONA, ROBBIO, S. ANGELO, S. GIORGIO, VALLE, VELEZZO, PALESTRO, CILAVEGNA, LOMELLO, CONFIENZA, SARTIRANA, con la presente convenzione continuano a partecipare al “Consorzio Intercomunale per un piano di sviluppo dell’Alta Lomellina” istituito con Decreto del Prefetto della Provincia di Pavia n.2893/2 del 19 Febbraio 1968, trasformato in Azienda Speciale con delibera dell’Assemblea Consortile n.1 del 31 Luglio 1995.
2. I Comuni consorziati, a tal fine, richiamano gli atti costitutivi e la convenzione già sottoscritta e con il presente atto , nel ribadire la volontà di collaborazione nell’interesse della Lomellina, adottano gli opportuni adeguamenti statuari alla luce della normativa vigente e del T.U.E.L..
3. Si dà atto che i Comuni sopraindicati approvano gli schemi della presente convenzione e dello Statuto.

ART. 2

Finalità

1. Il Consorzio allo scopo di attuare e gestire i servizi indicati nel 2° comma ed altri che in prosieguo dovessero essere istituiti, cura la predisposizione di un Piano Intercomunale dell’Alta Lomellina che rafforza le iniziative comunali collaborando agli interventi programmatici del territorio e nel più ampio quadro della programmazione regionale, sostiene i comuni alla sistemazione urbanistica del territorio correlata allo sviluppo ordinato delle attività agricole, industriali e di mercato, lo sviluppo delle attività educative, culturali e di impiego del tempo libero, una corretta e razionale formazione dei nuovi centri residenziali, con reperimento, acquisizione e riassegnazione agli aventi diritto di aree per l’edilizia industriale, economica e popolare e la migliore organizzazione dei trasporti e delle comunicazioni allo sviluppo delle scuole, alla assistenza degli alunni e degli anziani e sostiene inoltre la difesa delle bellezze naturali del paesaggio e degli ambienti storici, la salvaguardia del verde, del suolo e del sottosuolo e quant’altro è necessario per garantire lo sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni del comprensorio dell’Alta Lomellina.

2. Il Consorzio, in aderenza ai principi ed alle previsioni contenuti nel Piano Intercomunale di cui al primo comma, provvede alla gestione dei seguenti servizi a favore dei Comuni consorziati:
 - a) programmazione ed individuazione di aree di sviluppo industriale, artigianale e commerciale/terziario con relativa urbanizzazione;
 - b) servizio di assistenza e consulenza nella selezione delle aree, dei siti industriali e dei terreni edificabili per ogni progetto di investimento immobiliare;
 - c) servizio di assistenza agli operatori e agli Enti operanti nella promozione dei settori turistici e culturali dei Comuni consorziati;
 - d) servizio di gestione del Catasto;
 - e) servizi di assistenza e formazione, aggiornamento legale, commerciale e tecnologico del personale dei Comuni consorziati;
 - f) servizio di assistenza legale civilistica ed amministrativa ai Comuni consorziati;
 - g) servizio di supporto per il trasferimento nell'ambito della regione degli operatori e delle famiglie;
 - h) servizi di esazione dei tributi locali per i Comuni consorziati;
 - i) altri servizi connessi ai precedenti.
3. I servizi di cui sopra, o parte di essi, potranno essere prestati anche a favore di soggetti che non hanno sede nei Comuni consorziati ma svolgono la loro attività nel territorio dei Comuni consorziati purché ne facciano espressa richiesta. In ogni caso dovrà essere stipulata apposita convenzione onerosa tra il Consorzio e qualunque soggetto richiedente.
4. I servizi previsti nel presente articolo, e quelli che in futuro saranno assunti, dovranno essere gestiti con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. Per la realizzazione della attività di promozione dello sviluppo economico della Lomellina, e per la migliore realizzazione dei servizi suddetti, il Consorzio potrà acquisire e detenere partecipazioni in altri enti, soggetti o società aventi scopo sociale ritenuto conforme alle finalità di cui sopra.
6. I singoli Comuni consorziati sono tenuti a collaborare con gli organi consortili per consentire il pieno raggiungimento dei fini suddetti.

ART. 3

Organizzazione del Consorzio

1. Il Consorzio ha sede in Cilavegna – Largo Marconi, 8.
2. Per lo svolgimento dei servizi assunti in gestione sarà utilizzato apposito edificio e saranno acquistate le relative attrezzature, a cura del Consorzio e con ripartizione della spesa secondo criteri stabiliti dall'art. 5 dello Statuto.

ART. 4
Durata della convenzione

1. La durata di validità della presente convenzione è fissata a tempo indeterminato.
2. Ai fini della loro efficacia, le proposte di modifica della convenzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Comuni consorziati.
3. Ferma restando la facoltà di recesso dal Consorzio prevista dall'art. 3 comma 3° dello Statuto, ciascun Comune consorziato è tenuto ad adeguarsi alle decisioni di cui al 2° comma del presente articolo.

ART. 5
Trasmissione atti agli enti consorziati

1. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Consortile e gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione devono essere inviati, a cura del Direttore, entro otto giorni dalla loro adozione ai Comuni consorziati.
2. Dette deliberazioni sono impegnative per i Comuni consorziati ad eccezione di quelle concernenti le proposte di modifica dello Statuto.
3. Tuttavia ciascun comune consorziato può formulare osservazioni sulle deliberazioni indicate ai commi precedenti; tali osservazioni devono essere portate a conoscenza dell'organo che le ha adottate, a cura del Presidente.
4. Gli organi collegiali consortili adotteranno i provvedimenti ritenuti opportuni o necessari a seguito delle osservazioni.

ART. 6
Consultazioni

1. Fermo restando quanto convenuto con l'art. 5 della presente convenzione, il Presidente del Consorzio, sentito il Direttore, deve inviare, con frequenza annuale, ai singoli Comuni consorziati, appena intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione del conto consuntivo, una relazione illustrativa del funzionamento del Consorzio, della situazione finanziaria e delle eventuali iniziative che si intendono assumere.
2. Ciascuno dei Comuni consorziati, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relazione, può inviare al Presidente del Consorzio le proprie eventuali osservazioni e proposte.
3. Il Presidente del Consorzio decorso il termine di cui sopra convoca l'Assemblea consortile per la discussione ed approvazione della relazione e degli indirizzi programmatici che dovrà osservare il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 7
Rapporti finanziari

1. I Comuni si impegnano ad osservare le norme dello Statuto concernenti i criteri di ripartizione delle spese.
2. Per quanto riguarda le modalità di versamento delle quote di spesa si stabilisce che:
 - a) il Presidente del Consorzio, sulla base del bilancio e del piano programma di cui all'art. 8 3° comma dello Statuto, e sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, deve inviare a ciascun Comune consorziato entro il 31 agosto di ogni anno un elenco analitico delle spese che nell'esercizio successivo si prevede debbano essere sostenute per il funzionamento del Consorzio e per la gestione di ciascun servizio. Su detto elenco devono essere inoltre indicate le quote presuntive a carico dei singoli Comuni;
 - b) ogni Comune consorziato deve versare a scadenza quadrimestrale, entro la prima quindicina del mese successivo ad ogni quadrimestre, l'importo delle quote a carico di ciascuno di essi, fermo restando la possibilità di operare conguagli attivi o passivi;
 - c) ciascun Comune consorziato, anche nel caso di contestazioni delle previsioni di spesa, deve comunque provvedere ai versamenti di competenza nei termini fissati nel precedente comma;
 - d) le contestazioni di cui alla lettera c) vanno risolte dall'Assemblea Consortile alla fine dell'esercizio finanziario;
 - e) nel caso di persistere inadempimento sarà richiesto alla competente autorità l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune interessato.
3. Per il versamento delle quote di spese dovute dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 7 dello Statuto si applicano le norme del presente articolo e le norme dell'art. 6 comma 5 dello Statuto.

ART. 8
Obblighi e garanzie

1. I Comuni consorziati si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme statutarie, alla formulazione di proposte per il miglior funzionamento del Consorzio, allo scambio di informazioni sull'andamento delle attività del Consorzio, alla tempestiva segnalazione al Consorzio di inconvenienti e carenze nello svolgimento dell'attività stessa.
2. In caso di imprescrittibili esigenze di funzionamento dei servizi consortili ciascun Comune si obbliga a mettere a disposizione del Consorzio, proprio personale e proprie attrezzature. Il relativo costo sarà computato in sede di ripartizione delle spese.
3. I Comuni consorziati si adopereranno per garantire l'assidua presenza dei rispettivi rappresentanti alle sedute dell'Assemblea Consortile in modo che

tale collegio possa assumere le decisioni di competenza con la più ampia partecipazione dei propri componenti.

4. Nel caso in cui si verificano le circostanze di cui ai commi 2° e 4° dell'art. 17 dello Statuto, si impegnano a provvedere nel termine di quindici giorni alle conseguenti sostituzioni e alle relative comunicazioni al Presidente del Consorzio.
5. I Comuni consorziati, qualora venissero a conoscenza che componenti del Consiglio di Amministrazione si trovino nelle condizioni previste dai commi 2° e 3° dell'art. 28 dello Statuto, obbligano a darne immediata comunicazione al Presidente del Consorzio.
6. Ciascun Comune consorziato, anche nel caso di contestazioni delle previsioni e ripartizioni di spese, deve comunque provvedere ai versamenti richiesti dal Consorzio nei termini fissati nel precedente art. 7. Le contestazioni vanno risolte dall'Assemblea Consortile alla fine dell'esercizio finanziario.
7. Ai fini del 2° comma dell'art. 42 dello Statuto, le richieste devono essere formulate con un anticipo di almeno 24 ore. I Sindaci si impegnano a dare istruzioni in tal senso ai rispettivi Consigli Comunali.

INDICE

CAPO I - Norme generali

| | | |
|--------|--|---------|
| ART. 1 | - Comuni consorziati e Sede del Consorzio | pag. 10 |
| ART. 2 | - Scopi | pag. 10 |
| ART. 3 | - Durata, cessazione e recesso dal Consorzio | pag. 10 |
| ART. 4 | - Modalità di gestione dei servizi | pag. 11 |

CAPO II - Finanza e contabilità

| | | |
|---------|--|---------|
| ART. 5 | - Mezzi finanziari | pag. 11 |
| ART. 6 | - Ripartizione delle spese e ammortamento mutui | pag. 12 |
| ART. 7 | - Ripartizione delle spese per singoli speciali interventi | pag. 12 |
| ART. 8 | - Criteri di amministrazione | pag. 12 |
| ART. 9 | - Bilancio | pag. 13 |
| ART. 10 | - Conto Consuntivo | pag. 14 |
| ART. 11 | - Organo di revisione economico finanziario | pag. 14 |
| ART. 12 | - Tesoreria | pag. 15 |
| ART. 13 | - Servizio di cassa interno | pag. 15 |
| ART. 14 | - Scritture obbligatorie | pag. 15 |
| ART. 15 | - Contratti | pag. 15 |

CAPO III - Organi e Deliberazioni

| | | |
|---------|------------------------|---------|
| ART. 16 | - Organi del Consorzio | pag. 16 |
|---------|------------------------|---------|

Assemblea

| | | |
|---------|-------------------------|---------|
| ART. 17 | - Composizione | pag. 16 |
| ART. 18 | - Competenze | pag. 17 |
| ART. 19 | - Convocazione adunanze | pag. 18 |

| | | |
|---------|-----------------------------------|---------|
| ART. 20 | - Validità delle adunanze | pag. 18 |
| ART. 21 | - Validità delle deliberazioni | pag. 19 |
| ART. 22 | - Pubblicità delle deliberazioni | pag. 19 |
| ART. 23 | - Esecutività delle deliberazioni | pag. 19 |

Presidente del Consorzio

| | | |
|---------|---------------------------------|---------|
| ART. 24 | - Elezione – Competenze | pag. 19 |
| ART. 25 | - Vice Presidente del Consorzio | pag. 20 |

Consiglio di Amministrazione

| | | |
|---------|-------------------------------------|---------|
| ART. 26 | - Composizione | pag. 20 |
| ART. 27 | - Elezione | pag. 21 |
| ART. 28 | - Durata in carica e sostituzioni | pag. 21 |
| ART. 29 | - Revoca e decadenza | pag. 22 |
| ART. 30 | - Competenze | pag. 23 |
| ART. 31 | - Convocazione adunanze | pag. 23 |
| ART. 32 | - Validità delle adunanze | pag. 24 |
| ART. 33 | - Validità delle deliberazioni | pag. 24 |
| ART. 34 | - Pubblicità delle deliberazioni | pag. 25 |
| ART. 35 | - Esecutività delle deliberazioni | pag. 25 |
| ART. 36 | - Controllo sugli atti fondamentali | pag. 25 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione

| | | |
|---------|--|---------|
| ART. 37 | - Elezione e competenze | pag. 26 |
| ART. 38 | - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | pag. 26 |

CAPO IV - Personale

ART. 39 - Pianta organica pag. 27

Direttore

ART. 40 - Competenze – sostituzione pag. 27

ART. 41 - Altro personale pag. 28

CAPO V - Disposizioni finali

ART. 42 - Archivio e consultazione atti consortili pag. 28

ART. 43 - Indennità e rimborso spese per gli amministratori pag. 28

CAPO VI - Cessazione e liquidazione

ART. 44 - Liquidazione pag. 29

ART. 45 - Rinvio pag. 29

STATUTO

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 Comuni consorziati e sede del Consorzio

1. Il Consorzio Intercomunale per un Piano di Sviluppo dell'Alta Lomellina con sede in Mortara, costituito con l'art. 1 della Convenzione stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, comprende i seguenti Comuni CERETTO, CERGNAGO, COZZO, PARONA, ROBBIO, SANT'ANGELO, SAN GIORGIO, VALLE, VELEZZO, PALESTRO, CILAVEGNA, LOMELLO, CONFENZA, SARTIRANA.
2. Al Consorzio potranno aderire altri Comuni della Lomellina mediante stipulazione di apposita convenzione e a condizione che sia accettato il presente Statuto.
3. Le adesioni di cui al comma precedente sono in ogni caso subordinate all'assenso dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consorzio ha sede in Cilavegna – Largo Marconi, 8.
5. Il Consorzio ha un Albo Pretorio sito nella sede consortile.

ART. 2 Scopi

1. Gli scopi del Consorzio sono indicati nell'art. 2 della Convenzione.
2. Il Consorzio, altresì, provvederà a trovare intese di tipo coordinatorio con altre iniziative programmatiche interessanti direttamente od indirettamente l'ambito territoriale di propria competenza. Le forme di tale intese verranno decise dall'Assemblea Consortile, previ accordi con le Amministrazioni interessate.

ART. 3 Durata, cessazione e recesso dal Consorzio

1. Il Consorzio ha la durata fissata a tempo indeterminato.

2. Il Consorzio può cessare anche prima della scadenza fissata nel comma precedente:
 - a) per esaurimento del suo scopo;
 - b) a seguito di consenso di tutti i Comuni consorziati;
 - c) ad istanza di un numero di Comuni consorziati che rappresentino almeno 2/3 dei contributi risultanti dal conto dell'ultimo esercizio.
3. In caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno dei Comuni consorziati il patrimonio consortile immobiliare e mobiliare nonché le eventuali rimanenze di cassa verranno ripartiti tra i singoli Comuni in proporzione alle quote di partecipazione e tenuto conto di altri eventuali conferimenti effettuati al momento della costituzione del Consorzio.
4. Le modalità di attuazione di quanto stabilito nel precedente comma saranno stabilite dall'Assemblea Consortile.
5. Nei casi previsti del comma 4° i Comuni consorziati rimarranno proporzionalmente e solidalmente obbligati, fino alla completa estinzione, al pagamento dei debiti e delle residue quote per ammortamento di eventuali prestiti contratti.

ART. 4

Modalità di gestione dei servizi

1. La gestione dei servizi consortili viene di regola effettuata dal Consorzio in forma diretta.
2. In presenza di particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consorzio, con provvedimenti motivati del Consiglio di Amministrazione, può affidare uno o più servizi consortili nella forma dell'appalto, della concessione o della prestazione di opera, con esclusione dei servizi a carattere amministrativo.

CAPO II

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 5

Mezzi finanziari

1. Il Consorzio consegue le finalità di cui all'art. 2 della Convenzione mediante:
 - a) quote di partecipazione dei Comuni consorziati;
 - b) proventi della gestione dei servizi;
 - c) proventi di mutui;
 - d) contributi statali, provinciali e regionali, assegnati nelle forme e con le modalità previste dalla legge;
 - e) contributi di Enti pubblici, diversi dallo Stato e dalla Regione, e di privati.

ART. 6

Ripartizione delle spese e ammortamento mutui

1. le spese per l'attuazione degli scopi del Consorzio, di cui all'art. 2 della Convenzione, e per il funzionamento dello stesso sono ripartite tra i Comuni consorziati tenendo conto del numero degli abitanti residenti in ciascuno dei Comuni al 31 dicembre di ogni anno ed in rapporto all'entità degli interventi allocati sul territorio di ogni singolo Comune.
2. La determinazione delle spese di cui al 1° comma viene deliberata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.
3. Le modalità di versamento delle quote di spesa da parte di ciascun Comune sono fissate dall'art. 7 della Convenzione.
4. Qualora il Consorzio debba ricorrere ad anticipazioni per deficienza di cassa in dipendenza del ritardato versamento da parte dei Comuni delle quote dovute ai sensi dei commi precedenti, gli oneri conseguenti saranno addebitati ai Comuni morosi con il metodo di cui al 1° comma ed in relazione ai giorni di ritardato versamento. La determinazione degli oneri viene deliberata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.
5. Le modalità di versamento delle quote di oneri di cui al precedente comma da parte di ciascun Comune interessato sono fissate all'art. 7 della Convenzione.

ART. 7

Ripartizione delle spese per singoli speciali interventi

1. Qualora particolari esigenze di espletamento di uno o più servizi richiedano singoli specifici interventi in favore non di tutti i Comuni ma solo di parte degli stessi, l'attuazione di tali interventi potrà avvenire previ accordi con i Comuni interessati e a condizione che agli stessi faccia carico la relativa eventuale maggiore spesa, rispetto a quella dovuta ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 6.
2. Gli accordi di cui al precedente comma sono deliberati dall'Assemblea Consortile.
3. La ripartizione delle spese è deliberata, sulla base degli accordi, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.

ART. 8

Criteri di amministrazione

1. Il Consorzio impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Tutti i provvedimenti che sono adottati dagli Organi e dal Direttore del Consorzio devono uniformarsi ai criteri indicati nel primo comma.
3. In particolare, l'Assemblea Consortile ogni tre anni deve formulare un piano – programma che contenga, distinti per servizi consorziati, le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire con particolare riguardo alle previsioni e proposte in ordine alle tariffe, alla manutenzione delle attrezzature, allo sviluppo dei servizi, alla previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio con il conseguente risultato economico in equilibrio e alle modalità di finanziamento.
4. Inoltre l'Assemblea Consortile, in sede di approvazione della relazione del Presidente di cui all'art. 6 della Convenzione, approva gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione annuale tenuto conto della programmazione triennale.
5. Alle deliberazioni consortili si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 31 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n.267.

ART. 9

Bilancio

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assemblea Consortile, sulla base di uno schema predisposto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, delibera il Bilancio preventivo economico annuale del Consorzio tenendo conto del piano – programma e degli indirizzi di cui al 3° comma dell'art. 8 e, in ogni caso, in conformità alle normative statali e regionali in materia.
2. Il Bilancio Consortile deve chiudersi in pareggio.
3. Al Bilancio Consortile devono essere allegati:
 - a) il piano-programma di cui al 3° comma dell'art. 8 ;
 - b) la relazione del Presidente della Assemblea con gli indirizzi approvati;
 - c) una relazione sugli investimenti e sui servizi da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e modalità della sua copertura;
 - d) il riassunto dei dati del Conto Consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - e) la pianta organica del personale con le variazioni previste nell'anno;
 - f) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo.
4. Le variazioni di Bilancio sono deliberate dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce l'esercizio finanziario. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa ed entro il termine di cui sopra, può deliberare le variazioni di bilancio in caso di motivata urgenza. La relativa deliberazione deve essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea Consortile nei 60 giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.

ART. 10
Conto Consuntivo

1. Il Conto Consuntivo si compone del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale redatti in conformità allo schema approvato dal Ministero del Tesoro in esecuzione del D.M. 26.04.1995 e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
2. Il Conto Consuntivo deve, in ogni caso, indicare le risultanze di ogni voce di entrata e di uscita con la comparazione con quelle del Bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.
3. Al Conto Consuntivo deve essere allegata una relazione del Direttore del Consorzio nella quale dovranno, fra l'altro, essere indicati:
 - a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
 - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento;
 - c) le motivazioni degli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio di previsione e del piano-programma;
 - d) un giudizio sulla gestione in termini di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.
4. Entro il 31 marzo il Direttore del Consorzio presenta al Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, corredato della relazione con relativi allegati di cui al precedente comma 3° nonché della relazione dell'Organo di revisione economico finanziario che lo stesso dovrà rimettere entro 15 giorni dal ricevimento del documento.
5. Entro i successivi 15 giorni il Consiglio di Amministrazione, rimette il Conto e gli atti indicati nel precedente comma all'Assemblea Consortile, la quale dovrà deliberare entro il 30 aprile.

ART. 11
Organo di revisione economico finanziario

1. L'Organo di revisione economico finanziario è composto da un membro, nominato con le modalità di cui al D.M. 15.02.2012 n. 23 in attuazione dell'art. 16, comma 25, D.L. del 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011 n. 148.
2. L'Organo di revisione dura in carica tre anni.
3. All'Organo di revisione spetta un compenso nella misura e con le modalità previste dalla legge, da deliberarsi dall'Assemblea Consortile.

ART. 12
Tesoreria

1. Il Consorzio si avvale di un servizio di Tesoreria, che viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione a seguito di licitazione o trattativa privata.
2. Il Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può avvalersi, per l'esazione dei proventi, anche dei servizi di conto corrente postale o di altri Istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di tesoreria e cassa.

ART. 13
Servizio di cassa interno

1. Presso il Consorzio è istituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali.
2. L'Assemblea Consortile delibera il regolamento che disciplina il servizio di cui al primo comma.

ART. 14
Scritture obbligatorie

1. Il Consorzio deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile;
 - d) il registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione economico finanziario;
 - f) la raccolta dei mandati di pagamento;
 - g) la raccolta delle reversali d'incasso;
 - h) altre scritture eventualmente previste dalla legge.
2. Il Direttore è responsabile della tenuta delle scritture obbligatorie.

ART. 15
Contratti

1. Il Consorzio provvede alla stipulazione dei contratti, compresi quelli relativi alle opere pubbliche, conformemente alle leggi statali e regionali in materia, nonché alle norme di applicazione delle direttive comunitarie.
2. L'Assemblea Consortile delibera il regolamento per la disciplina dei contratti tenendo conto, oltre che delle disposizioni di cui al comma precedente, anche alle norme stabilite dal D.P.R. 4/10/1986 n. 902.

CAPO III ORGANI E DELIBERAZIONI

ART. 16 Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio;
 - a) l'Assemblea Consortile;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consorzio;
 - d) l'Ufficio di Presidenza;
 - e) il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente l'Ufficio di Presidenza e il Direttore svolgono le proprie funzioni presso la sede del Consorzio.
3. L'Assemblea consortile può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché idoneo.

ASSEMBLEA

ART. 17 Composizione

1. L'Assemblea Consortile è composta dai sindaci dei Comuni consorziati o dai loro delegati ognuno dei quali esprime una quota partecipativa di voto, in centesimi, proporzionalmente alla quota di spesa dovuta dal Comune rappresentato, nell'anno precedente. La quota partecipativa per il primo anno di attività è determinata sulla base dell'ultimo Conto consuntivo approvato.
2. Ciascun Sindaco dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, ma si fa luogo alla sua sostituzione nel caso di morte o di perdita della qualità di sindaco.
3. Ciascun Sindaco può delegare, in via continuativa e con formale provvedimento, ad un consigliere comunale del proprio Comune, le funzioni di componente dell'Assemblea Consortile.
4. Il componente delegato cessa dalle funzioni di componente dell'Assemblea Consortile per morte, dimissioni, revoca della delega o perdita dei requisiti richiesti. Cessa altresì dalle funzioni predette qualora il delegante perda le qualità di Sindaco.

ART. 18

Competenze

1. L'Assemblea Consortile oltre che sugli argomenti indicati in particolari disposizioni del presente Statuto, delibera:
 - a) gli indirizzi generali da osservare per la gestione dei servizi consortili;
 - b) i piani finanziari e le spese che impegnano i bilanci degli esercizi successivi;
 - c) i regolamenti, compreso quello relativo all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio;
 - d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi;
 - e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi compreso lo stato giuridico ed economico del personale;
 - f) la contrazione dei mutui;
 - g) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del Consorzio;
 - h) l'approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione indicati dall'art. 30;
 - i) il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo;
 - j) il piano programma triennale;
 - k) gli indirizzi annuali per la predisposizione del Bilancio di previsione;
 - l) le variazioni del Bilancio di previsione;
 - m) sui Bilanci degli Enti partecipati;
 - n) la nomina e la revoca degli Amministratori, del Direttore;
 - o) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - p) la nomina e la revoca degli amministratori, dei revisori e dei sindaci degli enti e società partecipate e la approvazione dei bilanci e conti consuntivi comportanti operazioni sul capitale di enti partecipati;
 - q) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni;
 - r) l'approvazione di accordi di programma e convenzioni con altri enti.

2. Nel caso previsto dalla lettera h) del precedente comma, l'Assemblea Consortile deve pronunciarsi sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dal loro ricevimento. L'Assemblea, qualora ritenga di non approvare taluna deliberazione, deve adottare provvedimento motivato da trasmettersi entro 3 giorni dall'adozione al Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea Consortile, qualora ravvisi la necessità di chiedere chiarimenti o formulare osservazioni interlocutorie sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione sottoposta al suo esame, adotta, nel termine di 15 giorni di cui al comma precedente, provvedimento motivato da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro 3 giorni dall'adozione. Il Consiglio di Amministrazione deve fornire i chiarimenti o formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del provvedimento dell'Assemblea consortile.

ART. 19
Convocazione adunanze

1. L'Assemblea Consortile è presieduta dal Presidente del Consorzio.
2. L'Assemblea Consortile di riunisce ogni qualvolta il Presidente del Consorzio, sentito il Direttore, lo ritenga necessario o lo richieda il Consiglio di Amministrazione ovvero almeno un terzo dei consorziati con atto scritto. In tali ultimi casi la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente del Consorzio con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, da inviare ai consorziati a mezzo raccomandata, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dalla legge, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. Nel termine dei 5 giorni non vanno computati il giorno di invio degli avvisi e il giorno della riunione.
4. Possono essere aggiunti agli argomenti da trattare in una determinata seduta altri oggetti qualora lo consentano tutti i componenti dell'Assemblea.
5. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato a cura del Direttore, all'Albo Pretorio del Consorzio almeno il giorno precedente a quello stabilito per le riunioni e deve essere pubblicato entro lo stesso termine nell'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni consorziati.
6. In caso di richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte di un terzo dei consorziati, il Presidente del Consorzio è tenuto ad ottemperarvi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta stessa.
7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche tranne il caso in cui, con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

ART. 20
Validità delle adunanze

1. L'Assemblea consortile non può deliberare se non interviene in prima convocazione un numero di rappresentanti degli Enti associati tali da esprimere una quota partecipativa superiore al 50%. La seduta di prima convocazione è valida solo se gli intervenuti, tra i quali deve essere compreso il Presidente o il Vice Presidente, non sono inferiori ad almeno $\frac{1}{2}$ dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con la presenza di tanti associati che rappresentino un numero di quote partecipative superiore al un terzo.

ART. 21
Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se ottengono la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate dai votanti. Tra i votanti non si calcolano gli astenuti e le schede nulle qualora in quest'ultimo caso si sia effettuato lo scrutinio segreto.
2. La votazione è palese, tranne i casi in cui per motivi di riservatezza venga effettuata a scrutinio segreto.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili qualora la maggioranza si sia dichiarata favorevole con votazione separata.
4. Di ogni deliberazione va redatto apposito verbale a cura del Direttore o di chi lo ha sostituito e da questi sottoscritto insieme al Presidente o a chi ne ha fatto le veci.

ART. 22
Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile devono essere pubblicate dall'Albo Pretorio del Consorzio per i periodi indicati dall'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere redatta relazione a cura del Direttore.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile devono essere inviate in copia ai Comuni consorziati per la pubblicazione nei rispettivi albi.

ART. 23
Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile divengono esecutive dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 24
Elezione – Competenze

1. L'Assemblea Consortile elegge, a scrutinio palese, nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consorzio, a votazioni separate e restano in carica 3 anni, salve le decadenze per cessazione del mandato.

2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei votanti.
3. Il Presidente del Consorzio svolge le seguenti funzioni :
 - a) rappresenta ed è legale rappresentante del Consorzio salvo eventuali deleghe da rilasciare al Presidente del Consiglio di Amministrazione per particolari atti;
 - b) convoca l'Assemblea Consortile;
 - c) propone gli argomenti da trattarsi nelle adunanze ;
 - d) firma la corrispondenza e gli atti dell'Assemblea Consortile;
 - e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Consortile;
 - f) interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
 - g) vigila sull'andamento del Consorzio;
 - h) promuove la convocazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di inerzia dello stesso;
 - i) promuove e cura i rapporti consultivi con le forze sociali e le organizzazioni rappresentative sui temi di rilevante importanza sociale ed economica;
 - j) nomina gli amministratori, i revisori ed i sindaci in enti partecipati su delibera della Assemblea Consortile;
 - k) rappresenta il Consorzio nelle assemblee degli Enti partecipati;
 - l) approva i conti ed i bilanci degli Enti partecipati previa deliberazione della Assemblea se comportanti operazioni sul capitale.

ART. 25

Vice Presidente del Consorzio

1. Il Vice Presidente del Consorzio svolge le funzioni elencate nell'art. 24 del presente Statuto, in caso di assenza, impedimento, dimissioni, morte e cessazione della carica del Presidente.
2. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, nonché le funzioni di cui alla lettera G e I dell'art. 24 ed è composto da n. 5 membri ivi compreso lo stesso Presidente e Vice Presidente. Il Presidente può delegare la rappresentanza di cui alla lettera K dell'art. 24 ai membri dell'Ufficio di Presidenza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 26

Composizione

-   Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre componenti effettivi, compresi il Presidente e il vice Presidente.

 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, da comprovarsi a mezzo di curricula. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere indicato come rappresentante dei comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti.

 Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio o con taluno dei Comuni consorziati, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

ART. 27 **Elezione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Consortile a scrutinio palese e a maggioranza assoluta della quote di partecipazione dei votanti.
2. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con votazione separata, prima di quella degli altri componenti.
3. Fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione resta in carica il precedente consiglio.

ART. 28 **Durata in carica e sostituzione**

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di insediamento.
2. Durante il periodo di carica si fa luogo alla sostituzione dei singoli componenti nel caso di morte, dimissioni, revoca, perdita della qualità di sindaco o dei requisiti per essere eletto consigliere comunale.
3. Ferme restando le cause di incompatibilità previste al 3° comma dell'art.26 del presente Statuto, per le eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità si farà riferimento, in quanto applicabili, ai disposti del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni o integrazioni.
4. Nei casi previsti dal comma precedente la decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile su proposta di un componente della stessa o di qualunque elettore. La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Consortile fissata per la discussione di detta proposta.

5. Qualora durante il triennio sia stata sostituita la metà più uno dei componenti l'Assemblea che parteciparono alla elezione del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea procede entro 30 gg. al rinnovo totale o parziale del Consiglio di Amministrazione ovvero alla sua conferma.
6. L'Assemblea Consortile provvede alla surrogazione dei componenti del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica entro 30 gg. da quando si siano verificate le vacanze.
7. Il componente sostituito dura in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione.
8. Il componente sostituito del Consiglio di Amministrazione cessa la carica, oltre che per il verificarsi delle circostanze previste dai commi 2° e 3° del presente articolo, in ogni caso contemporaneamente alla cessazione dalla carica del Consiglio di Amministrazione.
9. Nel caso previsto dal 5° comma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione rinnovato totalmente o parzialmente ovvero confermato dura in carica quanto sarebbe durato il precedente.

ART. 29 **Revoca e decadenza**

1. Il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica qualora l'Assemblea Consortile approvi una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con il voto della maggioranza previsto dall'art. 24 comma 2° del presente Statuto.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consorziati, oppure da una rappresentanza di quote non inferiore alla maggioranza assoluta delle quote stesse e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di cui al comma precedente deve essere motivata e deve contenere nuovi indirizzi amministrativi nonché la lista delle persone da eleggere Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 dello Statuto.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia, con le maggioranze di cui all'art.24, comporta la proclamazione del nuovo Consiglio di Amministrazione proposto.
5. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea Consortile con deliberazione motivata, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta prevista dall'art. 24 comma 2° del presente statuto.

6. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio il quale tuttavia rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 30 **Competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione, oltre che sugli argomenti indicati in speciali disposizioni del presente Statuto, adotta tutti gli atti di amministrazione che, a norma dello Statuto, non rientrano nella competenza dell'Assemblea Consortile, del Presidente del Consorzio e del Direttore.

In particolare :

- a) delibera su tutte le materie relative all'organizzazione, ordinamento e funzionamento del Consorzio e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme regolamentari deliberate dall'Assemblea Consortile;
 - b) delibera le spese ed approva i contratti;
 - c) approva i capitolati;
 - d) bandisce la nomina, la sospensione e il licenziamento dei dipendenti, secondo le norme regolamentari e i contratti di lavoro;
 - e) riferisce semestralmente all'Assemblea Consortile sulla propria attività;
 - f) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
 - g) predispone il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo da inviare all'assemblea per l'approvazione;
 - h) predispone il piano programma triennale da inviare all'assemblea per l'approvazione;
 - i) delibera su tutte le materie per le quali non sia prevista la competenza dell'assemblea.
2. Sono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione quelli indicati nel presente Statuto:
 - all'art. 6
 - all'art. 9 commi 1 e 4;
 - all'art. 10 comma 5;
 - all'art. 12.

ART. 31 **Convocazione adunanze**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario sentito il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato qualora lo richieda per iscritto un terzo dei componenti. In tali casi la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.

3. Per le modalità e i termini di convocazione delle adunanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19 – commi 3°, 4°, 5°, e 6°

intendendosi sostituite alla parola “Assemblea” le parole “Consiglio di Amministrazione”.
4. Nei casi previsti dal 2° comma del presente articolo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto ad ottemperarvi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta stessa.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso il suo Presidente, che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio sentito l'interessato, salvo ricorso dello stesso all'Assemblea Consortile che decide definitivamente.
7. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ometta per un mese di provvedere, il Presidente del Consiglio è tenuto a segnalarlo nei successivi dieci giorni all'Assemblea Consortile che provvede di conseguenza.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART. 32

Validità delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non intervengono almeno due componenti compreso il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente.
2. Alle sedute deve intervenire il Direttore con voto consultivo. L'assenza del Direttore comporta la nullità delle deliberazioni salvo le ipotesi di legittimo e giustificato impedimento. In tali casi il Direttore deve essere sostituito dal componente meno anziano d'età, che non sia il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa altresì con voto consultivo, il rappresentante del Comune sul cui territorio sorgono le aree oggetto degli interventi.

ART. 33

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. Tra i votanti non si calcolano gli astenuti.
2. La votazione è palese.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili qualora la maggioranza dei componenti si sia dichiarata favorevole con votazione separata.
4. Di ogni deliberazione va redatto apposito verbale a cura del Direttore o di chi lo ha sostituito e da questi sottoscritto insieme al Presidente del Consiglio o di chi ne ha fatto le veci.

ART. 34

Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere pubblicate all' Albo Pretorio del Consorzio a cura del Direttore per i periodi indicati dall'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Dell' avvenuta pubblicazione deve essere redatta relazione a cura del Direttore.
2. Le deliberazioni suddette devono essere inviate in copia ai Comuni consorziati per la pubblicazione nei rispettivi albi.

ART. 35

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che siano atti fondamentali a norma dell' art. 30, 2° comma, divengono esecutive dopo l' approvazione dell' Assemblea Consortile, pronunciata in conformità alle disposizioni dell' art. 18 commi 2° e 3°.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che non costituiscono atti fondamentali, divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

ART. 36

Controllo sugli atti fondamentali

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione indicate dall'art. 30 – 2° comma – devono essere trasmesse in copia, a cura del Direttore, all'Assemblea del Consorzio, per l'approvazione, entro 10 giorni dalla loro adozione e, nel caso di urgenza, entro 3 giorni. Tali termini sono perentori e pertanto la loro inosservanza comporta la decadenza delle deliberazioni.
2. Si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 18.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37

Elezione e competenze

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall' Assemblée Consortile con le modalità previste dall'art. 27.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) vigila sull'andamento dei servizi e sull'operato del Direttore;
 - f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta, in caso di necessità e urgenza e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva;
 - h) adotta i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

ART. 38

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare in via continuativa un componente effettivo a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il componente delegato, fa le veci del Presidente il componente più anziano di età.
2. Della delega di cui al comma precedente deve essere data comunicazione al Presidente del Consorzio.
3. Il componente delegato non può esercitare le funzioni di Presidente qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica. In tal caso le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano d'età fino alla elezione del nuovo Presidente.

**CAPO IV
PERSONALE**

**ART. 39
Pianta organica**

1. Il Consorzio ha una pianta organica del personale.
2. La pianta organica e il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale è deliberato dall' Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il Direttore, in conformità ai criteri stabiliti dal 1° comma dell' art. 8 ed agli accordi collettivi nazionali stipulati per i dipendenti degli Enti locali.
3. Nella pianta organica deve essere previsto il posto di Direttore.
4. L'Assemblea nomina direttore, un dipendente del consorzio dotato di idonea capacità professionale, ovvero persona esterna in possesso di idonei requisiti professionali, secondo le vigenti disposizioni di legge.

DIRETTORE

**ART. 40
Competenze - sostituzione**

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio e dei relativi servizi e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e all' Assemblea Consortile e al Presidente del Consorzio.
2. Oltre ai compiti indicati in speciali disposizioni del presente Statuto, il Direttore:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all' art. 30;
 - c) dirige gli uffici e il personale del Consorzio;
 - d) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio del personale;
 - e) formula proposte per l' adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
 - f) presiede le gare d'appalto e forniture e le commissioni di concorso;
 - g) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi consortili nei casi e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento previsto al 2° comma dell' art. 15;
 - h) emette ordinativi di incasso e di pagamento;
 - i) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea Consortile sentito il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, indica all'inizio di ogni anno, il dipendente del Consorzio che deve sostituire il Direttore in caso di assenza non prolungata dello stesso.
4. Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore o di assenza prolungata dello stesso, l'Assemblea Consortile sentito il Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di assunzione del personale, deve affidare temporaneamente le funzioni ad altro dipendente del Consorzio che ne abbia i requisiti professionali oppure, quando ciò non sia possibile, a persona esterna anch'essa in possesso dei necessari requisiti professionali.

ART. 41

Altro personale

1. Le mansioni dei dipendenti del Consorzio, ad eccezione di quelle del Direttore, sono indicate nel regolamento di cui al 2° comma dell'art. 39.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

Archivio e consultazione atti consortili

1. Gli atti del Consorzio devono essere conservati in apposito archivio, istituito presso la sede del Consorzio.
2. Qualora il singolo componente dei collegi consortili nonché il singolo Consigliere dei Comuni consorziati ne facciano richiesta, il Presidente del Consorzio o il Direttore devono consentire, durante la apertura degli uffici consortili, la consultazione e il rilascio di copia degli atti di cui al comma precedente e, comunque, devono fornire chiarimenti e notizie in ordine all'andamento dei servizi.

ART. 43

Indennità e rimborso spese per gli amministratori

1. Agli Amministratori del Consorzio spettano le indennità e il rimborso spese deliberate dall'Assemblea Consortile secondo le disposizioni vigenti per gli amministratori degli enti locali.
2. La relativa regolamentazione è deliberata dall'Assemblea Consortile.

CAPO VI
CESSAZIONE E LIQUIDAZIONE

ART. 44

Liquidazione

1. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di continuare l'attività del Consorzio l'Assemblea ne rileva le circostanze e delibera lo scioglimento, in deroga al disposto dell'art. 20, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% delle quote partecipative e un numero di intervenuti, compreso il Presidente, non inferiore al 50% dei consorziati.
2. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea provvede alla messa in liquidazione del Consorzio, in ossequio al disposto del D.P.R. 04.10.1986 n. 902, e nomina il Liquidatore conferendogli i poteri.
3. Il personale eventualmente in forza al Consorzio, all'atto dello scioglimento, sarà assegnato ai comuni consorziati previa deliberazione dell'assemblea.

ART. 45

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del D.P.R. 04.10.1986 n. 902 e di eventuali norme vigenti e sopravvenute.

- ❖ Ultima versione così come modificato dalla delibera Assemblea Consortile n. 03 del 26.05.2005 (entrata del Comune di **Semiana** e delibera Assemblea Consortile n. 06 del 29.07.2005 entrata del Comune di **Lomello**.
- ❖ Modifiche art. 16 – 24 – 25 – 32 con deliberazione A. C. n. 3 – 4 – 5 – 6 del 20.02.2006.
- ❖ **Entrata Comune di Confienza** - Delibera Assemblea Consortile n. 12 del 19.12.2006.
- ❖ **Adesione Comune Pieve del Cairo** - Delibera Ass. Consortile n. 01 del 13.03.2008
- ❖ Modifiche art. 26 – 32 – 17 con deliberazione A. C. n. 3 – 4 – 5 del 13.03.2008.
- ❖ **Adesione Comune di Sartirana** con delibera A.C. n. 6 del 10/10/2008
- ❖ **Adesione Comune di Suardi** con delibera A.C. n. 7 del 10/10/2008
- ❖ **Uscita del Comune di Mortara** con delibera A.C. n. 5 del 23.04.2010
- ❖ **Adesione del Comune di Gallivola** con delibera A.C. n. 6 del 23.04.2010
- ❖ Modifica art. 19 – 3° comma con deliberazione A.C. n. 7 del 23.04.2010
- ❖ Preso atto modifiche Convenzione Statuto C.I.P.A.L. delibera A.C. n. 8 del 23.04.2010
- ❖ **Uscita Pieve del Cairo** – Delib. C.C. n. 31 del 29/11/2010 (01/01/2011)
- ❖ **Uscita Comune di Suardi** - Delibera C.C. n. 48 del 20/12/2012 (01/01/2013)
- ❖ Modifica art. 11 – 1° comma Statuto C.I.P.A.L. (delibera A.C. n. 03 del 25.03.2013)
- ❖ Uscita Albonese – Langosco – Rosasco – Semiana - Olevano e Castello D'Agogna (delib. A.C. 08 del 15/12/2015)
- ❖ Uscita Breme – (delib. C.C. 07 del 20/04/2016) (A.C. n. _____ del 14/11/2016)
- ❖ Uscita Gallivola – (delibera C.C. 22 del 28/07/2016) (A.C. n. _____ del 14/11/2016)